



Giunta Regionale della Campania

Allegato I
(Punto 4.4.9 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 142/2010

AREA 07 SETTORE 04

FASC. n.116/L

Il sottoscritto Dott. Carlo Paoletta, nella qualità di dirigente del Servizio 02 (ad interim), Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, dell'Area Personale, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal medesimo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendenti: sig.ri **Sarnelli** Pasquale, nato a Caserta il 16.09.1941, matr. n. 11144; **Russo** Alfredo, nato a Sessa Aurunca (CE) il 08.05.1948, matr. n. 10899; **Russo** Pasquale, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 13.04.1948, matr. n. 10979; **dipp.** sig.ri **Tommasiello** Antonio, nato a Carinola (CE) il 27.08.1951, matr. n. 5877; **Mirra** Antonio, nato a Capua (CE) il 24.06.1953, matr. n. 11290; **Antonucci** Giovanni, nato a Caserta il 29.05.1950, matr. n. 7042; **De Nicola** Umberto, nato a Cerreto Sannita (BN) il 20.07.1952, matr. n. 9918.

Avvocato: **MONACO** Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S. Maria C. V. (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 0785598 del 30.09.2010 il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n. 1415 del Tribunale di S.M. Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 18.02.2010 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza del sig. Mirra Antonio, e su richiesta dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 15.09.2010.

Il Giudice del Lavoro, in accoglimento dei ricorsi riuniti in corso di causa per l'identità delle questioni trattate, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti sig.ri Sarnelli Pasquale, Russo Alfredo, Russo Pasquale, Tommasiello Antonio, Mirra Antonio, Antonucci Giovanni e De Nicola Umberto, della somma di € **3.408,62**, a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art.22 comma 36 L.23.12.1994 n.724, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al saldo.



Giunta Regionale della Campania

Allegato I
(Punto 4.4.9 del dispositivo)

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania a rifondere agli attori in solido le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.700,00, di cui € 1.200,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio avv. Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot. n. 0889743 del 08.11.2010, ha comunicato le somme lorde dovute ai ricorrenti sopra indicati a titolo di risarcimento del danno in quanto titolari di P.O. (anni 2000 e 2001), la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 1415 del Tribunale di S.M. Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 18.02.2010 con relata di notifica.

TOTALE DEBITO

€ 32,023,04

Ex dipendente sig. Sarnelli Pasquale, matr. n. 11144.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 3.408,62
- Interessi legali maturati al 27.01.2011 € 651,83
- Rivalutazione come maggior danno maturata al 27.01.2011 € 10,22

Ex dipendente sig. Russo Alfredo, matr. n. 10899.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 3.408,62
- Interessi legali maturati al 27.01.2011 € 645,14
- Rivalutazione come maggior danno maturata al 27.01.2011 € 10,11

Ex dipendente sig. Russo Pasquale, matr. n. 10979.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 3.408,62
- Interessi legali maturati al 27.01.2011 € 603,66
- Rivalutazione come maggior danno maturata al 27.01.2011 € 9,46

Dipendente sig. Tommasiello Antonio, matr. n. 5877.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 3.408,62
- Interessi legali maturati al 27.01.2011 € 600,11
- Rivalutazione come maggior danno maturata al 27.01.2011 € 9,40

Dipendente sig. Mirra Antonio, matr. n. 5877.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 3.408,62
- Interessi legali maturati al 27.01.2011 € 605,27
- Rivalutazione come maggior danno maturata al 27.01.2011 € 9,49

Dipendente sig. Antonucci Giovanni, matr. n. 7042.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 3.408,62
- Interessi legali maturati al 27.01.2011 € 599,43
- Rivalutazione come maggior danno maturata al 27.01.2011 € 9,39



Giunta Regionale della Campania

Allegato I
(Punto 4.4.9 del dispositivo)

Dipendente sig. De Nicola Antonio, matr. n. 9918.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01)	€	3.408,62
- Interessi legali maturati al 27.01.2011	€	599,00
- Rivalutazione come maggior danno maturata al 27.01.2011	€	9,39
- Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio	€	3.790,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 0785598 del 30.09.2010 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 1415 del Tribunale di S.M. Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 18.02.2010;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 13/12/2010

Il Dirigente di Servizio
Dr. C. Paolella

Il Dirigente del Settore
Stato Giuridico ed Inquadramento
Dr.ssa A. Buccini

**Sentenza del Trib. di S. M. C. Vetere - Sez. Lav.-
numero 1415/2010**

**Dipp. Sarnelli Pasquale ed altri
Avvocato Monaco Paquale Lucio**

Diritti e onorari			2.700,00
spese generali	12,50%	2.700,00	<u>337,50</u>
			3.037,50
CPA	4%	3.037,50	<u>121,50</u>
			3.159,00
IVA	20%	3.159,00	631,80
TOTALE FATTURA			3.790,80
RITENUTA	20%	3.037,50	607,50
NETTO A PAGARE			3.183,30





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

PROT. 2010. 0785598 30/09/2010

**A.G.C. Gestione e Formazione del personale,
Organizzazione e Metodo 07
Settore Stato Giuridico ed Inquadramento04**

**Servizio Legale dell'AGC 07 e procedimenti in
materia disciplinare
Via S. Lucia, 81**

5145/05 C.C. + altre

80132

NAPOLI

**Trasmissione copia della sentenza relativa al
giudizio: Sarnelli Pasquale + altri.- Riunione dei
procedimenti ..Perdita di chance.**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0785598 30/09/2010
Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : Stato Giuridico ed Inquadramento

Classifica : 4.1.1.



Con riferimento all'oggetto, si trasmette in copia la sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro , munita di formula esecutiva, relativamente ai giudizi riuniti, con la quale veniva accolta l'avversa domanda.

Tanto si comunica, affinché siano assunte le conseguenti determinazioni.

Si allega: Sentenza in copia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte

Avv. Maria Lasco - Tel. 081/7963738

Sell. Peobelli
Dott. Corone
Dott. De Felco

1.10.2010

COPIA
15 SET. 2010 ESENTE LAVORO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

nella persona del giudice Vito Riccardo Cervelli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro, iscritta al n. 8769 del ruolo dell'anno 2005 (cui sono riunite le n. 8956, 8959, 8960, 8961 e 8962 del 2005, nonché il n. 5397 del 2008), discussa e decisa all'udienza del 18.2.2010 e vertente

TRA

SARNELLI PASQUALE, RUSSO ALFREDO, RUSSO PASQUALE, TOMMSIELLO ANTONIO, MIRRA ANTONIO, ANTONUCCI GIOVANNI, DE NICOLA UMBERTO; elett.te dom.ti in Santa Maria Capua Vetere, in v. Martiri del Dissenso 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, che lo rappresentano e difendono per distinte procure in margine ai ricorsi.

ATTORI

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., elett.te dom.ta in Caserta presso lo STAP Ecologia – Regione Campania - Centro Direzionale – S. Benedetto Arena; rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Lasco (nel solo Rg 5397/2008) e dall'avv. Rocco De Girolamo (nei residui) in forza di distinte procure generali alle liti.

CONVENUTA

OGGETTO: Pagamento retribuzione di risultato.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per parte attrice: come da pagina 4 del ricorso introduttivo proposto, da intendersi qui integralmente trascritte.

per parte resistente: respingere il ricorso.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente il Tribunale rileva che, sebbene la presente controversia sia stata iscritta a ruolo in data antecedente all'entrata in vigore della novella di cui alla l. 18.6.2009 n. 69, in forza della norma di diritto transitorio dettata dall'art. 58 comma 2 l. 69/2009, il

contenuto necessario della presente sentenza è quello previsto dall'art. 132 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 45 l. 69/2009.

Nonostante quanto appena esposto, la complessità della vicenda processuale suggerisce un'esposizione più dettagliata delle ragioni del contendere.

Con successivi ricorsi – tutti di identico contenuto – i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti della Regione Campania e titolare per l'anno 2000 e 2001 di posizione organizzativa di funzioni professionali di livello A (gli altri attori), lamentava la mancata attribuzione per detti anni della retribuzione di risultato per prevista dall'art. 11 CCDI. In particolare il lavoratore esponeva che:

l'erogazione di siffatto emolumento retributivo era subordinata ad una valutazione positiva ad opera del Dirigente, da effettuarsi sulla scorta di uno schema valutativo elaborato dai Nuclei di valutazione;

la mancata elaborazione di siffatti schema era da addebitarsi all'inerzia di dell'organo regionale;

in ogni caso la valutazione positiva era rappresentata dalla mancata revoca dell'incarico e dalla sua riconferma anche per il 2002;

l'inadempimento datoriale era consistito non soltanto nel mancato sollecito al Nucleo di valutazione affinché elaborasse lo schema di valutazione, ma anche, *"pur posto finalmente in essere lo schema"*, nella mancata attribuzione dell'indennità di risultato agli aventi diritto;

tale inadempienza legittimava la sua pretesa risarcitoria, formulata in via subordinata, ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c.,

concludeva pertanto per la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di indennità di risultato, della somma meglio specificata in ricorso, formulando domanda subordinata volta a conseguire il risarcimento del danno subito da quantificarsi ex art. 1226 c.c. o ex art. 432 c.p.c. oltre accessori e spese di lite.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, che resisteva alla domanda attorea, rilevando che, non essendo stato ancora approntato il sistema di valutazione previsto dall'art. 11 CCDI per l'attribuzione del rivendicato trattamento economico accessorio, nulla poteva essere riconosciuto a tale titolo al ricorrente e rilevando che il petitum risarcitorio era del tutto privo dell'allegazione dei fatti e delle circostanze da cui evincere la probabilità di conseguire la valutazione positiva. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Premesso che tra le parti è pacifico che i ricorrenti siano stati titolari, negli anni 2000 e 20001 delle posizioni organizzative da loro rispettivamente indicate in ricorso, osserva il Tribunale che l'art. 11 CCDI, nell'attribuire ai dipendenti inquadrati nelle posizioni organizzative di livello A, B e C un trattamento accessorio (denominato retribuzione di risultato) pari al 20% della retribuzione di posizione, precisa che esso debba essere

assegnato "previa valutazione dei risultati da parte dei dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione".

Tale essendo, dunque, il tenore letterale dell'invocato contratto collettivo, osserva il Tribunale che la conformità della valutazione del dirigente di settore al sistema messo a punto dal Nucleo di valutazione (e prima ancora, l'effettiva esistenza di detto sistema di valutazione) costituisce fatto costitutivo del diritto del lavoratore a conseguire la retribuzione di risultato di cui all'art. 11 CCDI e requisito di legittimità del provvedimento attributivo adottato dal dirigente di settore, poiché una valutazione dirigenziale che si discostasse dai criteri elaborati dal Nucleo di valutazione o addirittura posta in essere in totale assenza di questi ultimi, oltre ad essere fonte di responsabilità ex art. 45 comma 4 d.lgs. 165/2001, sarebbe nulla ex art. 1418 c.c. (applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, quale deve essere considerata l'attribuzione di un determinato trattamento stipendiale accessorio) perché contrastante con le norme imperative dettate dall'art. 45 comma 1 d.lgs. 165/2001, laddove demanda alla sola contrattazione collettiva la determinazione dei trattamenti economici accessori (talché il successivo atto attributivo non può che porsi come mera esecuzione del disposto del contratto collettivo), dall'art. 45 comma 2 d.lgs. 165/2001, posto che la parità di trattamento contrattuale esclude che a taluni dipendenti possa essere attribuito un emolumento stipendiale istituito dalla contrattazione collettiva a condizioni diverse rispetto a quelle da essa previste, dall'art. 7 comma 5 d.lgs. 165/2001, che vieta l'attribuzione di trattamenti economici accessori non corrispondenti a prestazioni rese (e di conseguenza l'attribuzione di premi di produttività o di risultato a condizioni diverse da quelle dettate dalla fonte di autonomia collettiva che li istituisce) e dall'art. 40 d.lgs. 165/2001 che impone alla P.A. di adempiere agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi (con conseguente divieto di disattenderne o disapplicarne le clausole).

Ne consegue, dunque, non essendo stato neppure contestata inter partes la mancata adozione da parte della Regione Campania del sistema di valutazione di cui all'art. 11 CCDI, l'inottemperanza al precetto di cui all'art. 11 CCDI, laddove sia pur implicitamente obbliga il datore di lavoro all'elaborazione dei criteri di valutazione, potrà essere in ipotesi motivo di accoglimento di una domanda risarcitoria, ma non potrà portare all'attribuzione di un trattamento economico accessorio, pur in assenza dei suoi fatti costitutivi, come delineati dalla contrattazione collettiva (nella specie, positiva valutazione del dirigente di settore conforme al sistema elaborato dai Nuclei di valutazione).

In punto pertanto di scrutinio della fondatezza del petitum risarcitorio, osserva, dunque, il Tribunale che per espressa previsione contrattuale (art. 8 CCNL 1999) gli enti locali istituiscono (indicativo deontico, devono istituire) posizioni di lavoro che richiedono, con

assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, da attribuirsi in forza di incarico di durata quinquennale ai dipendenti di qualifica D (art. 9 comma 1 CCNL 1999), i quali saranno soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente, il cui positivo superamento costituisce titolo per corresponsione della retribuzione di risultato (art. 9 comma 4 CCNL), che concorre, unitamente a quella di posizione, a comporre il trattamento economico accessorio dei lavoratori inquadrati nella categoria D ed assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale compreso il compenso per lavoro straordinario (art. 10 comma 3 CCNL).

Tali essendo, dunque, le principali clausole contrattuali in materia di retribuzione di risultato, osserva in primo luogo il Tribunale che la Regione Campania non nega l'esistenza di un suo obbligo di istituire il sistema di valutazione presupposto imprescindibile per l'erogazione della retribuzione di risultato – e cioè sufficiente, in uno con il costante impiego del modo indicativo (che esprime la cogenza del precetto), con l'effettiva attribuzione delle posizioni organizzative e con la circostanza (incontestata tra le parti) che dal 1.1.2000 i lavoratori non percepirono competenze ed indennità accessorie ma solo la retribuzione di posizione, per ritenere ex art. 1362 c.c. l'immediata precettività delle norme sopra riassunte – , ma si limita ad allegare, da un lato, che il contratto collettivo non pone termine all'adempimento.

La tesi è palesemente erronea, sol che si rifletta che in forza l'art. 11 CCDI determinava la misura (pari al 20% della retribuzione di posizione) della retribuzione di risultato, sicché appare conforme alla comune intenzione delle parti, quale oggettivata nel testo negoziale, ed ad un'esegesi secondo buona fede asserire che l'intento dei contraenti era quello di rendere operante il nuovo sistema retributivo sin dal 1.1.2000, con l'ulteriore conseguenza che entro questa data (o al più entro il 31.12.2000, dovendo la valutazione essere effettuata a fine anno) doveva essere approntato il sistema valutativo.

Pacifica l'inottemperanza all'obbligazione, osserva il Tribunale che la datrice di lavoro non ha provato ex art. 1218 c.c. l'inimputabilità dell'inadempimento, né in questa sede rileva l'esatta qualificazione giuridica del Nucleo di valutazione (che appunto doveva elaborare i criteri valutativi), essendo comunque tale soggetto ausiliare del debitore ex art. 1228 c.c.

Conseguenza di tale inadempimento, poi, è stata la mancata valutazione dei ricorrenti, sicché essi sono stati privati non della retribuzione di risultato (in ipotesi il giudizio avrebbe potuto essere anche negativo), ma dell'astratta possibilità di conseguirla, vale a dire della c.d. chance, che pur costituendo una mera possibilità di conseguire il risultato favorevole (Cass. 6.6.2006 n. 13241) è tuttavia entità patrimoniale a sé stante suscettibile di autonoma valutazione (Cass. 28.1.2005 n. 1752).

Tali considerazioni, ovviamente, non sono da sole sufficienti all'accoglimento delle

domande subordinate, perché la risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance presuppone che il danneggiato allegghi e provi gli elementi fattuali dai quali desumere, in via presuntiva e secondo un calcolo delle probabilità, una concreta ed effettiva (e non meramente ipotetica) possibilità di conseguire il risultato favorevole appetito (ex multis Cass. 2.2.2009 n. 2581; Cass. 23.1.2009 n. 1715; Cass. 18.1.2006 n. 852).

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, è indubbiamente vero che la contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, attribuiva ampia discrezionalità al datore di lavoro nell'individuare i criteri in forza dei quali effettuare la valutazione, ma altresì vero che, proprio in ragione della specifica funzione attribuita a detta componente retributiva, componente imprescindibile dei singoli criteri valutativi è il raggiungimento da parte del lavoratore di risultati positivi nell'espletamento dell'incarico conferitogli.

Operata questa premessa, deve rilevarsi che la mancata revoca ante tempus dell'incarico costituisce presunzione semplice, stante il carattere discrezionale della relativa opzione, di valutazione positiva dell'operato del lavoratore da parte del datore di lavoro, posto che, da un lato, l'accertamento di risultati negativi è ipotesi tipica di revoca anticipata dell'incarico (art. 9 comma 3 CCNL) e, dall'altro, è la stessa contrattazione collettiva a prevedere un'identica procedura – segno palese di identità di funzione – per l'accertamento di risultati negativi ai fini della mancata corresponsione del trattamento accessorio ed ai fini della revoca dell'incarico (art. 9 comma 4 CCNL).

Ulteriore presunzione semplice di positiva valutazione, inoltre, è costituita dal conferimento allo stesso lavoratore di nuovo incarico di posizione organizzativa, perché, da un lato, sarebbe irrazionale *id quod plerumque accidit* ritenere che il datore di lavoro conferisca nuove mansioni di responsabilità al lavoratore che già si sia dimostrato inidoneo alle stesse e, dall'altro, è principio generale in materia di pubblico impiego, al quale anche gli enti locali debbono adeguarsi (art. 27 d.lgs. 165/2001), che la valutazione negativa del dirigente determini la revoca (e non certo la riconferma) dell'incarico affidatogli (art. 19 comma 7 d.lgs. 165/2001).

Le considerazioni sin qui svolte, dunque, inducono a ritenere che, in ipotesi tempestivamente istituito lo schema di valutazione, tutti i ricorrenti avrebbero con un rilevante grado di probabilità conseguito una valutazione positiva, sol che si rifletta che la revoca anticipata delle loro posizioni organizzative non è neppure dedotta dalla convenuta e che a tutti fu confermato l'incarico (o assegnato nuovo incarico) alla scadenza naturale del precedente e che parte convenuta neppure allega circostanze fattuali tali da far ipotizzare che i ricorrenti serbarono una condotta lavorativa negligente, inadempiente o inefficiente nel perseguimento dei risultati loro assegnati ovvero che nello svolgimento dell'incarico di posizione organizzativa il loro rendimento fu in qualche misura non soddisfacente.

Non sfugge al Tribunale che in sede di discussione la difesa della Regione Campania ha allegato che la riconferma dell'incarico sarebbe avvenuta *al solo fine assicurare la funzionalità degli e di non arrecare disagi al personale*, in forza di circolare del 2001, ma rileva che detta allegazione non è di ostacolo all'accoglimento della domande attoree.

In primo luogo, infatti, trattasi di deduzione tardiva, perché non contenuta nella memoria difensiva; in tale atto, infatti, la Regione si era limitata a dedurre genericamente che la conferma dell'incarico poteva essere dettato da "ragioni di opportunità", senza minimamente accennare alla circolare del 2001 ed alla specifica esigenza di assicurare la funzionalità degli uffici.

Tale allegazione, inoltre, non può in alcun modo valere per il De Nicola, poiché la sua conferma nell'incarico non può che apprezzarsi quale giudizio positivo del datore di lavoro.

In relazione poi agli altri lavoratori, osserva il Tribunale – e tale rilievo appare dirimente – che l'art. 19 comma 7 d.lgs. 165/2001 non attribuisce alcuna discrezionalità al datore di lavoro in punto di revoca dell'incarico dirigenziale, nel senso che esso deve essere revocato (sono revocati recita la norma) in caso di valutazione negativa, senza che il datore di lavoro pubblico possa far prevalere proprie ragioni di opportunità.

Ne consegue, dunque, che la mancata revoca, in uno con la mancata allegazione da parte della Regione Campania, di specifiche condotte inadempienti, neghittose o inefficienti a poste in essere dai ricorrenti, non può che apprezzarsi quale giudizio positivo sul loro operato.

Provato così il danno, deve ora procedersi alla liquidazione – necessariamente equitativa – dello stesso. Nell'effettuazione di detto calcolo deve tenersi presente che la retribuzione di risultato è pari al 20% di quella di posizione (art. 11 CCDI) e che, sulla scorta delle considerazioni in precedenza svolte, appare condivisibile la valutazione effettuata dai ricorrenti circa la loro possibilità, in misura del 75%, di conseguire il risultato favorevole, sicché il danno risarcibile ben può essere stimato in misura del 75% del trattamento accessorio appetito.

Ne consegue la condanna della Regione Campania – corretti e non contestati i conteggi contenuti nei singoli ricorsi – a pagare ai singoli ricorrenti le somme meglio indicate in dispositivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724 – tutt'ora applicabile ai rapporti di pubblico impiego (Corte cost. 2.11.2000 n. 459) e la cui legittimità costituzionale è stata affermata dal giudice delle leggi (Corte cost. 27.3.2003 n. 82) –, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo,

Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, così provvede:

- a) respinge la domanda principale formulata da Domenico De Lucia;
- b) condanna la Regione Campania a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo risarcitorio, la somma di €. 3.408,62 a oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo;
- c) condanna parte convenuta a rifondere agli attori in solido le spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.700,00, di cui €. 1.200,00 per diritti ed €. 1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, da distarsi in favore del procuratore costituito anticipatario.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 18.2.2010.

Il giudice

M. M.

Depositato in Cancelleria

S. Maria C. V.

18 FEB 2010

CANCELLIERE DI

Rubbinate in data

18/02/2010

Se Cancelliere
Di Nenna

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE

Con provvedimento di prescrizione.

Dott. S. Carilli del 21/7/010 è stata disposta

la circoscrizione della sent^{za} N° 1415/010

nel senso che : _____

nel dispositivo, sia cancellata l'intera
lettera a) dalla parola "rifiunge" alla
parola "De Luca".

nell' intestazione in luogo di "Tommasiella
Antonio S. Rugga" e si scriva "Tommasiella
Antonio".

S. Maria CV. 10/8/010

ANGELO
ANGELO
ANGELO



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. P. L. Nocer quale procuratore

Santa Maria C.V. 13 SET. 2010

**Il Cancelliere CI
Angelina Nacca
F.to.**

**È copia conforme per uso notifica
Santa Maria C.V. 13 SET. 2010**

**Il Cancelliere CI
Angelina Nacca**



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. MIRRA ANTONIO, e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

U. N. 11111 - CORTI D'APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ...
destinatario ...
dell'impiegato/a ...

NA

19 SET 2010

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Luca

